



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma,

12  
2015

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Ragusa**  
**Via Nino Martoglio, 5**  
**97100 RAGUSA**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 73/2015 \_ Tirocinio*

Con il quesito formulato in data 4 marzo 2015 si domanda se un tirocinante che ha concluso nel giugno del 2012 il tirocinio da esperto contabile e che a febbraio 2015 ha conseguito la laurea specialistica può essere iscritto nel registro del tirocinio sezione A per svolgere l'anno di tirocinio per sostenere l'esame di Stato da dottore commercialista.

Inoltre si domanda in via generale se, al fine del compimento dell'anno di tirocinio da dottore commercialista, il tirocinio da esperto contabile può essere sempre riconosciuto o se esso perde efficacia se la laurea specialistica viene conseguita a distanza di diversi anni.

A tal proposito si osserva che il soggetto in questione, avendo compiuto il tirocinio da esperto contabile e successivamente conseguito la laurea specialistica, può compiere l'anno di tirocinio da dottore commercialista previsto dall'articolo 14 del D.M. 143/2009. Il tirocinio da esperto contabile compiuto dal tirocinante in questione non è soggetto a scadenza, in quanto si tratta di tirocinio effettuato prima della vigenza del D.P.R. 137/2012.

Quanto alla questione generale della perdita di efficacia del tirocinio, si osserva che sono soggetti alla scadenza temporale di 5 anni prevista dall'articolo 6, comma 12 del D.P.R. 137/2012 solo i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012<sup>1</sup> mentre i tirocini iniziati in data antecedente, come nel caso prospettato, non sono soggetti a scadenza.

La possibilità prevista dall'articolo 14 del D.M. 143/2009 di compiere un anno di tirocinio da dottore commercialista per coloro che hanno già completato quello da esperto contabile e conseguito la laurea specialistica o magistrale è subordinata al permanere dell'efficacia del tirocinio svolto in sezione B del registro. Ciò significa che l'articolo 14 del D.M. citato non sarà applicabile se il tirocinio da esperto contabile ha perso efficacia perché sono trascorsi 5 anni dal suo compimento.

Con i migliori saluti.

  
Francesca Maione

<sup>1</sup> Il 16 agosto 2012 è la data successiva a quella di entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, a partire dalla quale (per espressa previsione dell'art. 6, comma 14 del D.P.R. stesso) si applicano le disposizioni in esso contenute, ivi compresa quella sulla "scadenza" del tirocinio.